

correzione richiesta, o che almeno, concorrerà ad aiutare la provincia affinché la correzione stessa — che è tanto necessaria ed urgente — diventi presto un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Assicuro l'onorevole Spallanzani che l'istruttoria per i sussidi alle linee automobilistiche forma precisamente oggetto della competenza dell'Ufficio speciale, che esiste presso il Ministero, il quale naturalmente si vale, per le pratiche da esperirsi in provincia, dell'opera dei propri Circoli, ma non può prescindere in taluni casi anche dalla cooperazione di ufficiali del Genio civile.

In ogni modo stia tranquillo l'onorevole Spallanzani, che si darà opera affinché queste istruttorie procedano con la massima sollecitudine possibile.

Quanto alla cattiva condizione delle strade, convengo con lui che essa costituisce una delle principali difficoltà per le imprese automobilistiche; ma, come l'onorevole Spallanzani ha avuto la cortesia di ricordare, provvede a parzialmente rimediare a questo inconveniente una disposizione del disegno di legge sulle costruzioni e concessioni ferroviarie, che presto la Camera sarà chiamata a discutere, e per il quale mi riprometto anche l'appoggio dell'onorevole Spallanzani.

Finalmente l'onorevole Spallanzani ha parlato della correzione alla strada n. 38. Ho già dichiarato tanto a lui quanto al compianto onorevole Basetti, con le lettere, di cui ha fatto cenno l'onorevole Spallanzani, come difettino i fondi per provvedere a simili correzioni.

Non posso se non assicurarlo che l'Amministrazione terrà presente l'opera da lui invocata e che, appena la disponibilità dei fondi lo consentirà, cercherà di venire in aiuto alla provincia di Reggio Emilia, affinché essa possa provvedere alla correzione.

Spero che le mie dichiarazioni, informate a sincerità di propositi, non torneranno sgradevoli all'onorevole Spallanzani.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 249 s'intende approvato in lire 300,000.

Capitolo 250. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altro mezzo di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, da concedersi ai sensi degli articoli 1, lettera *i* e 5

della legge 30 giugno 1904, n. 293; art. 1, lettera *c* della legge 29 dicembre 1904, n. 674, art. 5 della legge 21 giugno 1906, n. 238 e art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540, lire 650,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. I capitoli 250 e 251 di questo bilancio assegnano ai sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili la somma abbastanza cospicua di circa un milione e cinquantamila lire: ma al lauto banchetto, come lo ha definito l'onorevole relatore e carissimo amico Domenico Pozzi in privato colloquio, hanno partecipato ben poche persone; le domande invero sono state moltissime, ma quando si è venuti per concludere i contratti, non se ne è potuto stringere che pochissimi tanto che oggidi le linee automobilistiche per pubblico servizio sono pochissime, e ministro e relatore possono farne fede.

Io mi sono preoccupato di questa questione, che importante di per sé lo è tanto più nella mia regione ove per la bontà e la quantità delle strade rotabili moltissime sono state le domande di concessione e quasi nessuna effettuata; ed ho trovato che a mio modo di vedere la ragione, il difetto consiste soltanto nella legge, e specialmente nell'articolo 1° del regolamento che si riferisce all'articolo 5 della legge stessa 30 giugno 1904, dove è detto che il sussidio che il Ministero dei lavori pubblici può accordare per l'impianto e l'esercizio di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie è proporzionato alla lunghezza delle linee e alle spese d'impianto dell'esercizio.

È questa specialmente la frase, l'inciso, che secondo me, rende quasi impossibile l'impianto di servizi automobilistici per il pubblico in molte regioni d'Italia; perchè, in altre parole, il sussidio che il Governo dà in 500, 400 o 200 lire a chilometro, è funzione soltanto della lunghezza della linea, e non anche del numero di chilometri che le carrozze automobili debbono percorrere.

Mi spiego: Dando il sussidio chilometrico di 200, 300 o 500 lire a chilometro, semplicemente in ragione della lunghezza della linea che deve percorrere questo servizio automobilistico, che generalmente è fatto per congiungere una o più città alle stazioni ferroviarie, non si tiene conto affatto del numero dei chilometri che deve percorrere l'automobile.